

REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

elaborato dal Collegio Docenti del 03/10/2024
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/11/2024 – delibera
n.65/24

Il presente regolamento è da intendersi come parte integrante del vigente Regolamento di Istituto ed entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Lo stesso principio si applica anche alle deliberazioni di modifica, di integrazione o di cessazione di articoli o di parti di essi.

Indice

1.	Il significato di questo regolamento	2
2.	Che cos'è il bullismo?	2
3.	Che cos'è il cyberbullismo?	4
4.	Riferimenti legislativi	6
5.	Responsabilità delle varie figure scolastiche	7
6.	L'intervento della Scuola in caso di Bullismo e Cyberbullismo	10
7.	Schema delle procedure scolastiche in caso di bullismo e cyberbullismo	11
8.	Conclusioni	18
9.	Allegati	19

1. IL SIGNIFICATO DI QUESTO REGOLAMENTO

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola. La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni. Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare, questo Regolamento risponde alle *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

2. CHE COS'E' IL BULLISMO?

Per **bullismo** si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima".

Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata.

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose

per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittima** e anche di chi assiste, gli **osservatori**.

Il **bullo** è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei **bulli gregari** (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

La **vittima passiva** subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale ...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

Esiste anche la vittima provocatrice che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (gli **osservatori**), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- i **protagonisti** sono **bambini** o **ragazzi** che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- l'**intenzionalità**: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- la **pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- la **persistenza nel tempo**: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;

- l'**asimmetria nella relazione**, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- l'**incapacità della vittima di difendersi**: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- la **rigidità**, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- la **paura**, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc.), con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti (**bullismo psicologico**); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (**bullismo strumentale**);
- **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (**bullismo sociale**), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (**bullismo manipolativo**).

3. CHE COS'È IL CYBERBULLISMO?

La preadolescenza (10-14 anni) è di sicuro il momento in cui si manifesta in modo più intenso l'attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie; il passaggio alla scuola secondaria di I grado, l'aumento dell'autonomia negli spostamenti, la forte pressione sociale esercitata dal gruppo di coetanei, l'avvio della pubertà, che comporta importanti cambiamenti fisici, sono tutti elementi che spingono i ragazzi a diventare fruitori quotidiani di tecnologia, soprattutto attraverso social network e smartphone. Negli ultimi anni sembra sempre più anticipato l'approccio dei bambini con le nuove tecnologie: spesso è il regalo preferito per la promozione, per eventi religiosi in età pari 9/10 anni.

Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che i ragazzi imparano velocemente copiando il comportamento dei loro genitori e compagni. Gli alunni di oggi hanno ottime

competenze tecniche ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e della consapevolezza dei rischi del mondo digitale.

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significhi il cybermobbing per le vittime. Va, inoltre, segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

Il **fenomeno del cyberbullismo** viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”* (art.1).

Questa forma di bullismo (**bullismo elettronico**) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (*e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete ...*), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **manca di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni:

1. **Flaming**: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
2. **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
3. **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
4. **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
5. **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
6. **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
7. **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività online;
8. **Sexting**: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *"Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"*;
dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *"Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"*;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *"Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri"*

dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “*Statuto delle studentesse e degli studenti*” e “*Patto di Corresponsabilità*”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;7
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”;
- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

5. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo e un’equipe antibullismo da esso coordinata;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;

- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina, con il supporto dell'equipe antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL TEAM DOCENTI / IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allarmarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;

- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. **Dai 14 ai 18 anni**, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, **la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie**, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale **l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori**.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo **non sono in nessun caso accettati**.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l’è andata a cercare”.

Va sottolineato che esistono **implicazioni legali** di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico).

L'**alleanza fra adulti** è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

7. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyberbullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti “sessuali”*) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La scelta dell'Istituto Comprensivo Statale “Teodoro Croci” di Paderno Dugnano di **vietare, agli alunni, l'utilizzo di smartphone, tablet e di qualsiasi altro dispositivo elettronico che non sia di proprietà della scuola, durante il tempo scolastico**, aiuta a contenere la viralizzazione di contenuti nocivi dalla difficoltà per i ragazzi di agire sul web e di quanto previsto **dal Regolamento d'Istituto > Regolamento per l'uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili da parte degli alunni**.

A tal proposito si ribadisce che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi affini) durante il tempo scuola questo comporterà il suo ritiro immediato e

temporaneo da parte del docente e la riconsegna solo al genitore o suo delegato. L'uso improprio di telefono cellulare, smartphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

Inoltre l'istituto scolastico predispone un protocollo di intervento che recepisce la *"Policy di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (B&C) nelle scuole in base alle indicazioni della legge 29 maggio 2017, n.71 e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo - aggiornamento 2021"*. In particolare il protocollo ha lo scopo di classificare e approfondire i presunti episodi di bullismo e cyberbullismo in maniera tale da individuare l'intensità dell'episodio e i relativi interventi scolastici da mettere in campo al fine di sanzionare il colpevole e tutelare le vittime.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: insegnante/i di classe.

Altri soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali educatori e insegnanti di sostegno.

Procedimento:

Una volta che l'insegnante riceve una segnalazione di un possibile episodio di bullismo o cyberbullismo, compila il MODULO 1 e informa tempestivamente il dirigente scolastico e il referente bullismo/cyberbullismo.

Successivamente l'insegnante che ha ricevuto la segnalazione insieme al referente bullismo/cyberbullismo organizzano dei colloqui individuali con la presunta vittima e il presunto bullo, con l'obiettivo di raccogliere più informazioni possibili, mantenendo l'imparzialità.

Infine l'insegnante che ha ricevuto la segnalazione e il referente bullismo/cyberbullismo (se si ritiene opportuno può essere presente anche il dirigente scolastico) informano le famiglie della situazione richiedendo un colloquio con entrambe e si predispone il verbale

di ciascun incontro. Questi verbali saranno allegati al modulo di segnalazione e archiviati nel medesimo faldone.

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

Soggetto responsabile: insegnante/i di classe che ha/hanno segnalato il fatto e Referente Bullismo/Cyberbullismo.

Altri soggetti coinvolti: Team Antibullismo, eventuali educatori e insegnanti di sostegno, consiglio di classe.

Procedimento:

- **Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:** si prosegue con la redazione del MODULO 2 *"Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione"* da parte del referente di plesso per gli episodi di bullismo e cyberbullismo, insieme al docente che ha ricevuto la segnalazione; con tale modulo si identifica il livello di intensità dell'episodio segnalato (intensità dell'episodio alta, intensità dell'episodio media, intensità dell'episodio bassa). Viene convocato il team antibullismo e, in base al livello di intensità dell'episodio di bullismo e cyberbullismo, propone ai Consigli di Classe le sanzioni disciplinari e le contromisure da adottare.
- **Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo:** non si ritiene di intervenire in modo specifico; ma si raccomanda di eseguire due monitoraggi a distanza di due settimane l'uno dall'altro, compilando il MODULO 3.

LIVELLI DI INTENSITA':

- **Episodi ad alta intensità:** Azioni ripetute e conclamate che hanno una grave ripercussione fisica e/o psicologica tra cui: sexting, cyberstalking, furto d'identità. Prevedono l'intervento delle forze dell'ordine e/o denuncia/querela.
- **Episodi a media intensità:** Azioni ripetute che hanno una spiacevole ripercussione fisica e/o psicologica. Prevedono l'attivazione delle forze dell'ordine per gli episodi di cyberbullismo.
- **Episodi a bassa intensità:** Linguaggio offensivo, litigi online, esclusione da chat, molestie, "scherzi" spiacevoli, lievi prepotenze, discriminazioni, uso improprio di

dispositivi durante le ore di lezione. Non prevedono necessariamente l'attivazione delle forze dell'ordine.

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

Soggetto responsabile: Team Antibullismo.

Altri soggetti coinvolti: Consiglio di classe, psicologo di istituto, famiglie.

Procedimento:

- **Nei confronti della vittima:** si predispongono dei colloqui con la famiglia per dare supporto a quest'ultima, mettendola in contatto con la psicologa d'istituto o un ente territoriale disponibile. Si predispone, con il consiglio di classe, una serie di interventi all'interno della classe per fare in modo che la vittima sia tutelata e possa sentirsi al sicuro.
- **Nei confronti del bullo:** si notifica la sanzione disciplinare tramite comunicazione ufficiale e si predispongono dei colloqui con la famiglia per dare supporto a quest'ultima, mettendola in contatto con la psicologa d'istituto o un ente territoriale disponibile. Il consiglio di classe predispone l'attuazione della sanzione disciplinare in base al livello di intensità dell'episodio che si è verificato. La sanzione deve avere un carattere educativo nei confronti dell'alunno colpevole di atti di bullismo e quindi deve rientrare all'interno di un intervento educativo personalizzato e perseguirne gli obiettivi. In questo percorso deve necessariamente essere coinvolta la famiglia che, nel caso non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque di inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

N.B: tutti i documenti che vengono redatti in questa circostanza devono essere archiviati all'interno del fascicolo relativo all'atto di bullismo così da avere traccia di tutti gli interventi effettuati dalla scuola.

Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:

- o sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;

- imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
- nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, **è possibile rivolgere** al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, **un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne**, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.
- in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (**solo per soggetti ultra quattordicenni**): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori della Regione Lombardia.

NB. *Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.*

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti,

discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

Rispetto degli altri Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali.	INFRAZIONE Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli. ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.	QUANDO PUÒ SCATTARE LA SANZIONE? La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti. <i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo.</i> <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg.</i> <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg. Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i>
Rispetto degli altri Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali.	INFRAZIONE Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.	QUANDO PUÒ SCATTARE LA SANZIONE? La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti. <i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo.</i> <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg.</i> <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg. Se reato: procedura perseguibile d'ufficio.</i>
	INFRAZIONE Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne...). ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti	QUANDO PUÒ SCATTARE LA SANZIONE? La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.

Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute	GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.).	<i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo.</i> <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg.</i> <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg.</i> <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio.</i>
---	---	--

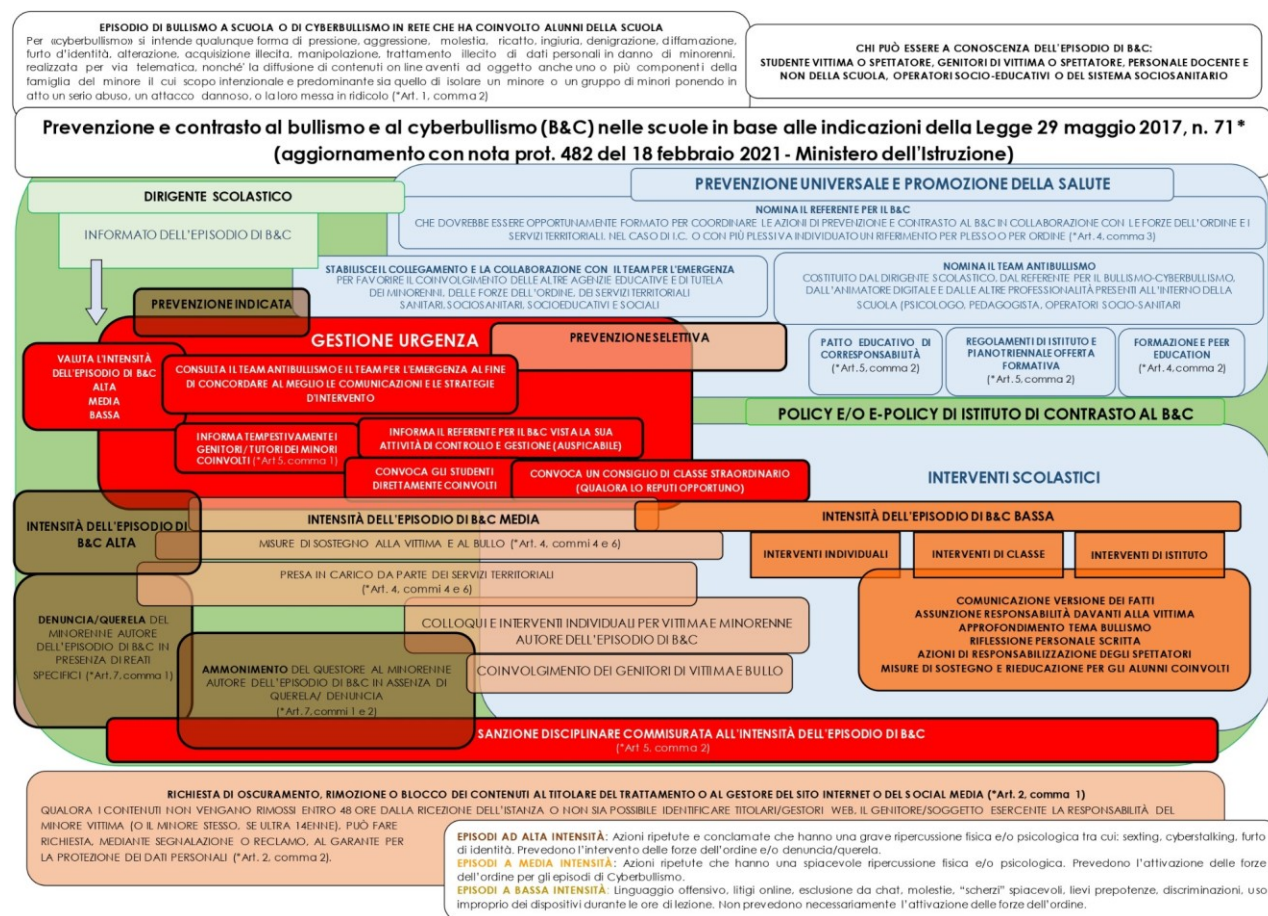
QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

Soggetto responsabile: consiglio di classe e Referente Bullismo/Cyberbullismo.

Altri soggetti coinvolti: famiglie ed educatori presenti in classe.

Procedimento:

I docenti di classe sono chiamati a vigilare sul corretto andamento della sanzione disciplinare e del progetto educativo redatto per l'alunno colpevole di atti di bullismo, oltre a vigilare se le misure di tutela adottate per la vittima siano efficaci o meno. Per questo è necessario redigere, immediatamente dopo una settimana dall'attuazione di tutte le contromisure necessarie, un primo monitoraggio, compilando il MODULO 3. Successivamente si andranno a svolgere altri tre monitoraggi, per un totale complessivo di quattro monitoraggi, a distanza di due settimane l'uno dall'altro. E' bene sottolineare che questi momenti di monitoraggio hanno l'obiettivo di verificare che tutte le contromisure progettate siano state attuate e siano efficaci, se dovesse rendersi necessaria una modifica di tali contromisure, sarà necessario aggiornare il team Antibullismo.



8. CONCLUSIONI

Il presente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto Comprensivo Statale "Teodoro Croci" ha messo in atto.

Siamo infatti consapevoli che per avere successo una politica antibullismo deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.

9. ALLEGATI

Modulo 1 - Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione



Direzione Generale per lo Studente
l'Integrazione e la Partecipazione



UNIVERSITÀ
 DEGLI STUDI
 FIRENZE
FORLILPSI
 DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE,
 LINGUE, INTERCULTURA,
 LETTERATURE E PSICOLOGIA

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

- ☐ La vittima
☐ Un compagno della vittima, nome _____
☐ Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
☐ Insegnante, nome _____
☐ Altri: _____

2. Vittima _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi?

Modulo 2 - Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione



Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione

Nome del membro del team che compila lo screening:

Data:

Scuola:

1. Data della segnalazione del caso di bullismo:

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:

- ☐ La vittima
☐ Un compagno della vittima, nome
☐ Madre/ Padre della vittima, nome
☐ Insegnante, nome
☐ Altri:

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening:

4. Vittima, nome

Classe:

Altre vittime, nome

Classe:

Altre vittime, nome

Classe:

5. Il bullo o i bulli

Nome

Classe:

Nome

Classe:

Nome

Classe:

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?

- ☐ 1) è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;
- ☐ 2) è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;
- ☐ 3) è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;
- ☐ 4) sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarlo";
- ☐ 5) gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- ☐ 6) è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;
- ☐ 7) gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- ☐ 8) ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;
- ☐ 9) è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;
- ☐ 10) ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media
- ☐ 11) ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook...), rubrica del cellulare...

Altro:

8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo?

9. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo?

10. Da quanto tempo il bullismo va avanti?

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

12. Sofferenza della vittima:

<i>La vittima presenta...</i>	Non vero	In parte - qualche volta vero	Molto vero - spesso vero
Cambiamenti rispetto a come era prima	☐	☐	☐
Ferite o dolori fisici non spiegabili	☐	☐	☐
Paura di andare a scuola (non va volentieri)	☐	☐	☐
Paura di prendere l'autobus – richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa	☐	☐	☐
Difficoltà relazionali con i compagni	☐	☐	☐
Isolamento / rifiuto	☐	☐	☐
Bassa autostima	☐	☐	☐
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)	☐	☐	☐
Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)	☐	☐	☐
Cambiamenti notati dalla famiglia	☐	☐	☐
Impotenza e difficoltà a reagire	☐	☐	☐

Gravità della situazione della vittima:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3
VERDE	GIALLO	ROSSO
☐	☐	☐

Sintomatologia del bullo:

<i>Il bullo presenta...</i>	Non vero	In parte - qualche volta vero	Molto vero-spesso vero
Comportamenti di dominanza verso i pari	☐	☐	☐
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli	☐	☐	☐
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei	☐	☐	☐
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni	☐	☐	☐
Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)	☐	☐	☐
Comportamenti che creano pericolo per gli altri	☐	☐	☐
Cambiamenti notati dalla famiglia	☐	☐	☐

Gravità della situazione del bullo:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3
VERDE ☐	GIALLO ☐	ROSSO ☐

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

13. Da quanti compagni è sostenuto il bullo?

14. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo

Nome	Classe
Nome	Classe
Nome	Classe

15. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?

16. Gli studenti che possono sostenere la vittima (nome, classe)

Nome	Classe
Nome	Classe
Nome	Classe

16. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

17. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

18. La famiglia ha chiesto aiuto?



DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete
☐	☐	☐

Modulo 3 - Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione



Direzione Generale per lo Studente
l'Integrazione e la Partecipazione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
FORLILPSI
DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE,
LINGUE, INTERCULTURA,
LETTERATURE E PSICOLOGIA

SCHEMA DI MONITORAGGIO

PRIMO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

Migliorata ☐

Rimasta invariata ☐

Peggiorata ☐

Descrivere come:

SECONDO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

Migliorata ☐

Rimasta invariata ☐

Peggiorata ☐

Descrivere come:

TERZO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

Migliorata ☐

Rimasta invariata ☐

Peggiorata ☐

Descrivere come:

QUARTO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

Migliorata ☐

Rimasta invariata ☐

Peggiorata ☐

Descrivere come: